

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198 e 2932-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 –
dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10^a
Commissione permanente per i

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo (377)

d'iniziativa dei senatori PAPPALARDO, LARIZZA e MICELE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme
quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese
turistiche (391)

**d'iniziativa dei senatori MICELE, LARIZZA, PAPPALARDO,
CADDEO, LAURICELLA, SCIVOLETTO e VELTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Disciplina per il rilancio del turismo (435)

d’iniziativa dei senatori WILDE e CECCATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica, e norme sull’accesso a talune professioni del turismo (1112)

d’iniziativa dei senatori COSTA, CAMO, ZANOLETTI, RONCONI e CIMMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1996

Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655)

d’iniziativa dei senatori GAMBINI, ALBERTINI, LARIZZA, CARCARINO, DE CAROLIS, FIORILLO, PALUMBO, CAZZARO, FERRANTE, FORCIERI, MACONI, MICELE, PAROLA, PETRUCCI, NIEDDU, UCCHIELLI e MIGNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1996

Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882)

d’iniziativa dei senatori POLIDORO, LAVAGNINI, PALUMBO, MONTAGNINO e GIARETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1996

Carta dei diritti del turista (1973)

d’iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1997

Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell’innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090)

d’iniziativa dei senatori DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, TURINI, MAGGI e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1997

Modifica all’articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici (2143)

d’iniziativa dei senatori LAURO, MELUZZI, CENTARO, LA LOGGIA, TERRACINI, BETTAMIO, PIANETTA, ASCIUTTI, MUNDI, TONIOLLI, SELLA DI MONTELUCE, LAURIA Baldassarre, DE ANNA, GRECO, CONTESTABILE, TOMASSINI, D’ALÌ, SCHIFANI, TRAVAGLIA, MANFREDI, PASTORE, MANCA, VENTUCCI, FILOGRANA, GRILLO, MUNGARI e CORSI ZEFFIRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1997

Legge quadro sul turismo (2198)

**d’iniziativa dei senatori TURINI, LAURO, CUSIMANO, MACE-
RATINI, PONTONE, MONTELEONE, CURTO, DE CORATO,
RECCIA, FLORINO e MARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1997

Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti
nel settore delle imprese turistiche (2932)

d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1997

Trasformazione dell’Ente nazionale per il turismo (ENIT) in
società per azioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'ENIT spa)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è trasformato in società per azioni, di proprietà interamente pubblica.

2. La società di cui al comma 1 succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali di pertinenza dell'ENIT.

3. La società ha sede in Roma ed opera realizzando e coordinando la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche in Italia e all'estero attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello.

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione, con proprio decreto, provvede:

a) a definire la composizione del capitale sociale, la partecipazione dello Stato e le quote assegnate ad ogni singola regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) a determinare i casi di incompatibilità, al fine di evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre la carica di componente degli organi di amministrazione e di controllo e gli interessi della società;

c) a disciplinare le modalità di conclusione di un contratto di programma volto a

regolare le attività ed i servizi che la società svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati;

d) a definire le modalità di collaborazione con le sedi di rappresentanza italiane all'estero, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali.

5. Al finanziamento del contratto di programma di cui al comma 4, lettera *c)*, per il 1998 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base 14.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo ritenendosi contestualmente abrogata l'autorizzazione di spesa relativa alla legge 11 ottobre 1990, n. 292, contenuta nella tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450. La misura degli stanziamenti per gli anni successivi verrà determinata con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

6. L'ENIT spa:

a) realizza le strategie promozionali e di informazione all'estero, secondo gli indirizzi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione, individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;

c) organizza un osservatorio sui mercati turistici e fornisce alle regioni servizi per l'informazione turistica interregionale, anche sviluppando banche dati informative e diffondendole mediante supporti elettronici e per via telematica;

d) organizza e produce servizi di consulenza, assistenza e collaborazione, in favore di soggetti pubblici e privati, per promuovere e sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed i processi di innovazione delle imprese turistiche, ivi compresa la standardizzazione dei servizi turistici su scala nazionale, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità e *club* di prodotto, nonchè la diffusione dei marchi di qualità ambientale già esistenti, con particolare riguardo all'accesso alla certificazione europea *International Standardization Organization* (ISO).

7. L'oggetto sociale previsto nello statuto della società assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario e di quelle di cui al comma 6 e lo svolgimento di attività di promozione e di sostegno alla commercializzazione del prodotto turistico.

8. L'ENIT spa, per il raggiungimento degli scopi sociali, può costituire società e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri.

9. L'ENIT spa si avvale del personale dipendente dell'ENIT in servizio alla data di costituzione della società. Per l'eventuale passaggio di dipendenti dell'ente ad altre amministrazioni pubbliche si applica la disciplina recata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 2.

(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, è abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, e successive modificazioni.

